

Spett.le

## Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia

20121 Milano Via Marina, 5

# Esposto

---

### **sommario**

Esponenti	2
Premessa	2
La costituzione di Idrolario per scissione da Lario Reti Holding	3
GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO	4
requisiti per l'affidamento in "house providing"	4
Le vicende dell'affidamento in Provincia di Lecco	5
Il controllo analogo in Lario Reti Holding	12
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DI IDROLARIO.	12
Gestione economica servizio idrico in appalto A Lario Reti Holding.	13
Gli effetti delle perdite e dello sbilancio finanziario di Idrolario e il trasferimento del servizio idrico a Idroservice.	15
Il bilancio 2012 di Idrolario srl	19
I costi delle operazioni societarie	21
Decadenza degli organi di amministrazione, consultazione e controllo delle società a prevalente partecipazione pubblica ai sensi del D.L. 293/1994 convertito nella legge L. 444/1994	21
Lario Reti Holding spa	22
Idrolario srl	23
CONCLUSIONI	23

## Esponenti

nella qualità di **cittadini** e componenti il **Comitato Lecchese Acqua Pubblica**

- Remo Valsecchi nato a Calolziocorte (LC) il 19.06.1949 e residente in Olginate (LC) Via Gambate, 34
- Tiziana Dirce Rinaldi nata a Segrate 1.4.1956 residente a Oggiono (LC) via Marco D'Oggiono 3/1
- Alessandro Magni nato a Lecco (LC) il 18.2.49 residente a Lecco (LC) Via Como 13
- Bosisio Germano nato a Oggiono (LC) il 16.05.1954 residente in Oggiono (LC) Via Milano 26
- Bolis Maria Angelica, nata a Calolziocorte (LC) il 5.03.1958, residente a Valgrehentino (LC) frazione Parzano 13
- Redaelli Orietta nata a Besana Brianza (MB) il 25.01.1954 residente a Casatenovo (LC) C.na Rancate, 2
- Pennati Paolo Luigi nato a Besana Brianza (MB) il 23.02.1949 residente a Casatenovo (LC) C.na Rancate, 2
- Rosalia Crippa nata a Barzanò (LC) il 18.05.1953 residente a Barzanò (LC) in via Matteotti, 21
- Paolo Dell'Oro nato a Lecco (LC) il 30.06.1966 residente a Ballabio (LC) in Via Fiume, 43

Con la presente intendono esporre a codesta spettabile Procura Regionale della Corte dei Conti della Lombardia fatti ed episodi riferiti alla gestione di alcune società a capitale interamente pubblico della Provincia di Lecco che potrebbero essere di grave pregiudizio al patrimonio pubblico e all'interesse collettivo.

## Premessa

Nella Provincia di Lecco, come nella generalità delle provincie italiane, la gestione dei servizi pubblici locali è affidata a società partecipate interamente dai Comuni:

- **Silea spa** – gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani:
- **Lario Reti Holding spa** – attività finanziarie e gestione servizi società controllate
  - **Acel Service srl** – vendita gas naturale e energia elettrica (92,5% del capitale sociale);
    - **En.Tra. Spa** – grossista gas (23,5% del capitale sociale)
    - **Commerciale Gas** – vendita gas (25% del capitale sociale)
  - **Idroservice srl** – gestione servizio idrico (100% del capitale sociale);
  - **Lario Reti Gas srl** – gestione rete distribuzione gas (100% del capitale sociale);
  - **Aeevv srl** - vendita gas naturale e energia elettrica (49% del capitale sociale);
- **Idrolario srl** – proprietaria di reti idriche, impianti e affidataria, in house, del servizio idrico integrato provinciale.

Esistono, inoltre, altre società nel settore trasporto partecipate dal singolo Comune (Linee Lecco) e altre società o consorzi del settore idrico che non sono state inserite nell'operazione di aggregazione del 2007 (di seguito illustrato).

Le società interessate all'esposto sono **Lario Reti Holding spa**, e le sue controllate o collegate, e **Idrolario srl** con particolare e specifico riferimento alla gestione del servizio idrico integrato.

Le strutture e le vicende societarie sono schematizzate nelle schede di sintesi allegate (allegato 1)

La compagine sociale delle due società, rilevante anche per la differenza tra le quote di partecipazione delle due società, è la seguente:

- Idrolario srl: 65 comuni lecchesi (allegato 2)
- Lario reti Holding: gli stessi 65 comuni lecchesi oltre a 17 comuni comaschi. (allegato 3)

I 65 Comuni lecchesi soci delle due società sono gli stessi ma le quote sociali sono diverse per effetto dell'operazione di fusione che comprendeva il settore acqua e il settore gas e la successiva scissione limitata al patrimonio idrico.

### **La costituzione di Idrolario per scissione da Lario Reti Holding**

Come evidenziato nelle schede di sintesi, il concambio determinato in sede di scissione è probabilmente errato poiché, invariato il totale del Patrimonio Netto delle due società risultanti dalla scissione rispetto al Patrimonio Netto della società scissa ante scissione, la somma delle due partecipazioni dovrebbe essere pari al valore della partecipazione originaria o prevedere un conguaglio per eventuali differenze.

Ma la possibilità di conguaglio in denaro non è consentita dall'art. 2506, 2° comma, del c.c. poiché l'importo del conguaglio sarebbe stato di € 4.014.738,82 superiore al 10% del capitale sociale della società beneficiaria.

Dalle due tabelle allegate emerge che alcuni Comuni azionisti detengono, dopo la scissione, quote delle due società per un valore complessivo inferiore o superiore a quello ante scissione, anche per valori consistenti come nel caso dei due Comuni più grossi della Provincia, Lecco e Merate. (tabelle con quote ante e post scissione riferite al capitale sociale – allegato 4 - e al Patrimonio netto – allegato 5)

Nemmeno una determinazione del concambio sulla base del valore normale (vedere stima esperto per la fusione del 2008), di cui non c'è menzione nel progetto di scissione (allegato 6) e nemmeno nella relazione dell'esperto (allegato 7), quindi non è il criterio adottato, avrebbe giustificato le differenze di quote comunque risultanti (allegato 8). In tale ipotesi, peraltro, sarebbe stato possibile il conguaglio in denaro perché, complessivamente, inferiore al 10% della società beneficiaria, che, però non risulta essere stato effettuato.

E' una perdita o un utile patrimoniale che ha ridotto o aumentato il patrimonio dei Comuni.

Come si sono comportati i Comuni nei loro bilanci?

Il Comune di Lecco, nella seduta del Consiglio Comunale del 25 luglio 2008 (allegato 9), all'unanimità dei presenti approva il progetto di scissione, conferendo mandato al Sindaco, Faggi Antonella, per partecipare, anche tramite suo delegato, all'assemblea di Lario Reti Holding esprimendo parere favorevole alla scissione.

La delibera viene assunta sulla base del documento istruttorio, allegato al verbale del Consiglio Comunale, nel quale si premette che il Comune di Lecco detiene 400.952 azioni di Lario Reti Holding del valore nominale di € 25,00 (400.952 x 25 = valore nominale della partecipazione € 10.014.800).

Nel prosieguo il documento istruttorio precise che dopo la scissione si avranno due partecipazioni: Lario Reti Holding numero 238.129 azioni del valore nominale unitario di € 25,00 pari a

complessivi € 7.078.225 e una quota di partecipazione in Idrolario di € 1.554.300,00 (peraltro errata perché la quota desunta dall'atto di scissione è di € 1.154.300 – potrebbe essere un banale errore di trascrizione).

Quello che non si capisce e meraviglia, però, è il fatto che la somma del valore delle due partecipazioni ammonta a € 8.232.525 (€ 8.632.525 considerando l'importo erroneamente indicato), notevolmente inferiore al valore ante scissione e nessuno abbia chiesto chiarimenti. A questo aspetto, non marginale, si aggiunge l'anomalia di una delibera iscritta al Registro delle Imprese e resa effettiva pur in violazione del disposto di cui all'art. 2506, 2° comma, del codice civile che prevede il consenso unanime per le delibere che escludono alcuni soci dalla partecipazione nella società beneficiaria. La delibera è stata assunta con il voto favorevole del 93,6161% del capitale sociale, il notaio, Dott. Franco Panzeri, si è rifiutato di iscrivere la delibera perché non conforme al disposto di cui all'art. 2506, 2° comma, del cod. civ.; il legale rappresentante di L.R.H. ricorre al Tribunale di Lecco che con decreto del 10.10.2008 dispone l'iscrizione al Registro delle Imprese (allegato 10).

## **GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO**

### **requisiti per l'affidamento in “house providing”**

Secondo la normativa, le direttive comunitarie e le sentenze della Corte di Giustizia Europea, ampiamente riprese dalle decisioni del Consiglio di Stato, l'affidamento “in house” può essere realizzato alle seguenti condizioni:

- il controllo esercitato sul concessionario dall'autorità pubblica concedente è analogo a quello che essa esercita sui propri servizi (*sentenza CGCE Parking Brixen*)
  - il sistema di amministrazione e controllo della società deve essere disegnato in modo tale da non concedere all'organo amministrativo della società poteri di gestione esercitabili autonomamente senza alcuna possibile ingerenza nella gestione della società e del servizio da parte dei soci pubblici (*Consiglio di Stato 456/2007*).
  - Il controllo analogo deve essere effettivo al momento dell'affidamento (*sentenza CGCE Coditel Brabant*)
- il concessionario realizza la parte più importante della propria attività con l'autorità che lo detiene (*sentenza CGCE Parking Brixen - estratto dei punti 62 e 63 della sentenza 62* *È inoltre necessario che le prestazioni di detta impresa siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all'ente locale in questione. Entro tali limiti, risulta giustificato che l'impresa di cui trattasi sia sottratta agli obblighi della direttiva 93/36, in quanto questi ultimi sono dettati dall'intento di tutelare una concorrenza che, in tal caso, non ha più ragion d'essere. (sentenza CGCE Parking Brixen)*  
*63 In applicazione di detti principi, si può ritenere che l'impresa in questione svolga la parte più importante della sua attività con l'ente locale che la detiene, ai sensi della menzionata sentenza Teckal, solo se l'attività di detta impresa è principalmente destinata all'ente in questione e ogni altra attività risulta avere solo un carattere marginale. (sentenza CGCE Parking Brixen)*

- l'oggetto sociale non deve essere esteso a settori disomogenei (*sentenza CGCE Anav c. Comune Bari*);
- il capitale sociale non deve essere aperto ai privati o a soggetti pubblici non coinvolti (*sentenza CGCE Anav c. Comune Bari*);
- l'ambito territoriale di attività deve essere limitato entro i confini geografici del/i soggetto/i che partecipano alla società (*sentenza CGCE Anav c. Comune Bari*);
- l'impresa non deve aver "acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo" da parte dell'ente pubblico (tale vocazione risulterebbe, tra l'altro: dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero) (*Consiglio di Stato 456/2007*);

La breve sintesi e alcuni richiami giurisprudenziali che delineano le condizioni per l'affidamento in house providing possono essere funzionali alla comprensione delle ragioni probabili e possibili di alcuni atti.

A giudizio degli esponenti, essendo impossibile limitare i poteri degli amministratori e ampliare i poteri dei soci nelle società di diritto privato regolate dal codice civile, vedasi art. 2364 (*competenze dell'assemblea*), in particolare il punto 5) e art. 2384 (*Poteri di rappresentanza*), la realizzazione del "controllo analogo" è nelle società di diritto privato, irrealizzabile e solo l'Azienda Speciale (consortile o meno) potrebbe essere il soggetto idoneo.

I commi 561 e 569 dell'art. 1 della L. 147/2103 (Legge di Stabilità) e l'art. 12 della Direttiva Europea sugli appalti pubblici del 15.01.2014 hanno normalizzato una situazione normativa complessa definendo le modalità, i criteri e le possibilità di affidamento in house providing senza una sostanziale modifica rispetto alle condizioni esistenti.

### **Le vicende dell'affidamento in Provincia di Lecco**

Sino al 31.10.2010 il servizio idrico è stato gestito da Lario Reti Holding nella logica della continuità avendo la stessa incorporato mediante fusione le principali società gestori del servizio e proprietarie delle reti e del patrimonio idrico.

Il 29.12.2008, con atto di scissione non proporzionale, illustrato nelle schede di sintesi e nella premessa, il patrimonio del settore idrico è stato trasferito da Lario Reti Holding a Idrolario, dando origine alla patrimoniale del settore idrico prevista dalla L.R. 26/2003, mentre la gestione operativa del servizio continua a essere svolta da Lario Reti Holding.

L'utilizzo delle reti e degli impianti da parte di Lario Reti Holding è regolato da una convenzione predisposta dall'ATO provinciale secondo la quale Lario Reti Holding deve corrispondere un canone annuale di € 2.250.000 a Idrolario. Non disponendo del contratto/convenzione si richiama quanto citato in merito nella Nota Integrativa del bilancio 2009 di idrolario a pag. 23 ed evidenziato in giallo (allegato 11).

Dall'1.11.2010, a seguito dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale e in presenza delle caratteristiche e requisiti per l'affidamento in house, L'ATO provinciale affida il servizio a Idrolario.

Alla fine del 2012, con motivazioni che prendono spunto dalle difficoltà finanziarie di Idrolario, di seguito meglio dettagliate, viene proposto il trasferimento dell'affidamento "in house" del

servizio idrico da Idrolario a Lario Reti Holding. La proposta è del Consiglio di Amministrazione di Lario Reti Holding e di alcuni Comuni (in particolare Lecco, Galbiate, Valmadrera, Garlate, Osnago e Olgiate Molgora).

Tale affidamento non è però possibile stante la totale assenza dei requisiti previsti da parte di Lario Reti Holding perché:

1. nella compagine sociale sono presenti 17 Comuni comaschi, soci pubblici non coinvolti nel servizio idrico della provincia lecchese;
2. detiene partecipazioni in altre società che operano in settori diversi dall'idrico e in territori extra provinciali;
3. svolge attività di distribuzione gas.

Per ovviare alla mancanza di requisiti e per altre ragioni con finalità diverse da quelle pubbliche (vedasi in tal senso il progetto Spin-Off – allegato 12), il 19 dicembre 2012 è realizzata l'operazione di SPIN-OFF (scorporo delle attività di Lario Reti Holding) e trasformazione della società in "società Holding", ossia di detenzione e gestione di partecipazione in società, estranea e non strumentale all'attività istituzionale dei Comuni soci. Il parere dei consulenti incaricati dalla stessa LRH (allegato 13) relativo alla operazione di Spin-Off che, pur opinabile a giudizio degli esponenti nel suo complesso, sottolinea alcuni aspetti importanti:

1. l'affidamento del servizio in appalto a L.R.H. non è conforme alla normativa vigente perché dovrebbe essere assegnato mediante gara pubblica. Per tali motivi l'appalto non potrebbe essere conferito ad altra società, come poi è avvenuto, e la non conformità continuerebbe sulla società conferitaria (situazione rimasta in essere sino al 31.12.2013);
2. la scissione non proporzionale, per escludere i 17 Comuni comaschi, in Idrolario presenta complicazioni perché dovrebbe essere deliberata all'unanimità. La stessa condizione si porrebbe nel momento in cui si dovrà scorporare "Idroservice", per consentire la partecipazione diretta dei Comuni come deliberato dalla Conferenza d'Ambito e dal Consiglio Provinciale, e perché Idroservice è interamente partecipata da L.R.H. che, a sua volta, è partecipata dai 17 Comuni comaschi;
3. i consulenti ritengono non adeguata la concentrazione in Idrolario dell'attività del settore sul piano economico e legale; la questione si pone anche nel trasferimento a Idroservice con l'aggravamento dell'aspetto economico in quanto il servizio idrico vedrebbe la presenza di due società, la "patrimoniale" Idrolario e la "operativa" Idroservice con la duplicazione di costi inevitabile e che è alla base, come vedremo, delle difficoltà, delle perdite e degli aumenti tariffari. La conferma è contenuta nella parte del parere relativo al "Modello 1 – Spin-Off 2012", quello di seguito caldeggiato, dove si prevede la presenza di due società con funzioni diverse, Idrolario e Idroservice.

Il parere sembra essere favorevole alla soluzione dello Spin-Off e all'affidamento del servizio a Idroservice anche perché garantirebbe economie di scala per Lario Reti Holding ma non certamente per il servizio idrico. Si potrebbe anche arrivare alla conclusione che il parere è negativo, per i punti in precedenza indicati, sia sul piano economico che sul piano legale.

Un'operazione, quella dello Spin-Off, che fa sorgere anche qualche dubbio di legittimità per quanto previsto dall'art. 2361, 1° comma, del codice civile che non consente assunzione di

partecipazioni che, di fatto, comportano una modifica dell'oggetto previsto dallo statuto sociale.

Il conferimento di aziende o di rami d'azienda prevede come contropartita quote o azioni, quindi è un'assunzione di partecipazioni, e la trasformazione in Holding è un mutamento dell'oggetto sociale.

Con l'operazione di SPIN-OFF è costituita Idroservice srl, società unipersonale, partecipata al 100% da Lario Reti Holding, che diventa, nelle intenzioni del CdA di L.R.H e di qualche sindaco dei Comuni soci, la società alla quale trasferire l'affidamento in house providing del servizio idrico.

Ma sussistono due ragioni che lo impediscono: Idroservice è partecipata da Lario Reti Holding e non dagli enti affidanti il servizio, è una società di secondo livello, ed il controllo analogo che dovrebbe limitare il potere di due consigli d'amministrazione è irrealizzabile. Peraltro gli amministratori sono nominati da Lario Reti Holding e non dai Comuni che è la condizione minima per realizzare il controllo analogo come sentenziato da numerosi Tribunali Amministrativi Regionali.

Nel marzo 2013, ANEA, Associazione Nazionale Autorità e Enti d'Ambito, propone un documento di analisi della questione affidamento, commissionato dalla Provincia e costato circa 20mila Euro, (allegato 14) dal quale emerge con sufficiente chiarezza che l'affidamento a Idroservice è problematico e non realizzabile nelle condizioni esistenti.

Tutte le situazioni problematiche sono risolvibili, è solo una questione di costi e di tempi. Nella gestione di risorse pubbliche bisogna evitare sprechi e percorrere ipotesi realizzabili senza continuare a buttare quattrini in inutili operazioni straordinarie.

Il 14 maggio 2013, i Comuni della provincia, nel corso della Conferenza d'Ambito deliberano di affidare il servizio "in house" a Idroservice (verbale allegato 15). La delibera è assunta con il voto favorevole di 51 Comuni, rappresentanti 297.273 abitanti, contrario di 14 Comuni, rappresentanti 83.062 abitanti, e con l'astensione di 5 Comuni, 13.442 abitanti.

La delibera è assunta con alcune condizioni per Idroservice.

- **Avviare il processo per la trasformazione della società in azienda di primo livello controllata direttamente dai Comuni mediante fuoriuscita dal gruppo LRH**

Una società non può trasformarsi in azienda per il semplice motivo che l'azienda non è un soggetto giuridico ma una parte del patrimonio di una società. Inoltre la condizione di partecipazione diretta degli enti affidanti deve sussistere all'atto dell'affidamento (varie sentenze della Corte di Giustizia Europea) e non può essere realizzata successivamente.

- **Attuare, nel breve termine, le condizioni per garantire anche nel periodo intermedio l'esercizio del controllo analogo in forma diretta da parte dei Comuni**

Vale quanto già annotato nel punto precedente; il controllo analogo deve sussistere all'atto dell'affidamento.

- **deliberare entro pochi mesi, e comunque prima dell'affidamento, in una apposita assemblea, l'indirizzo strategico al Consiglio di Amministrazione di riorganizzazione e successiva retrocessione ai Comuni del settore idrico, cioè di Idroservice**

È la medesima condizione del punto 1.

- **valutazione della decadenza dell'affidamento per decisione dei Comuni se il percorso di uscita di Idroservice da LRH non si perfezionasse entro due anni**

I comuni pur convinti di disporre del "controllo analogo", devono inserire una clausola di decadenza per costringere gli amministratori ad adempiere.

- **decadenza automatica dell'affidamento se nel capitale di LRH o di Idroservice entrassero soci privati**

Una condizione non significativa per quanto riguarda L.R.H. che, per la cessione a privati dovrebbe modificare lo Statuto con il voto degli stessi Comuni, ma importante per Idro-service perché la cessione totale o parziale della quota può essere deliberata ed eseguita dagli amministratori di L.R.H. anche senza preventivo parere o autorizzazione dei Comuni soci di L.R.H.

Ma i Comuni non sono convinti di avere il controllo analogo?

- **obbligo per Idroservice di non distribuire eventuali utili ma di reinvestirli nel servizio**

Vale quanto già annotato al punto precedente.

- **votazione delle decisioni in Idroservice (finché sarà in LRH) per quote proporzionali agli abitanti anziché per quote societarie**

Idroservice ha un solo socio, L.R.H., che è l'unico ad avere titolo e diritto di partecipare all'assemblea e di voto e che deve esprimersi con un voto unitario (art. 2468 c.c.) e che non potrà mai essere interprete della volontà di 90 Comuni per quote proporzionali agli abitanti. Porre condizioni irrealizzabili è esattamente come non porle.

- **potenziamento del potere di controllo dei Comuni soci sull'operato degli amministratori**

Non si tratta di potenziare il potere di controllo, I Comuni devono disporre del controllo analogo.

Il 5 luglio 2013, l'Ufficio d'Ambito, prende atto dell'indirizzo vincolate della Conferenza d'Ambito, e apporta alcune modifiche a quanto espresso dalla stessa. In particolare, introduce il principio che il passaggio delle quote da L.R.H ai Comuni debba avvenire entro il 30.06.2014 e che l'affidamento del servizio sia subordinato al verificarsi di tale ipotesi. (allegato 16)

Si aggiunga, a tutto questo, la posizione dei funzionari tecnici della Provincia che esprimono molte perplessità sulla legittimità delle delibere della Conferenza d'Ambito e dell'Ufficio.

Il 28 ottobre 2013 il Consiglio Provinciale delibera (allegato 17) di procedere con l'affidamento ventennale a Idroservice a precise condizioni e preliminarmente *"..... laddove la stessa si attivi per essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie per l'affidamento in house providing a società di 1° livello ed **effettivamente acquisisca tali requisiti prima del citato affidamento** attraverso i seguenti strumenti:..."*.

La delibera è precisa, solo dopo aver effettivamente acquisito i requisiti per l'affidamento in house Idroservice, che alla data odierna continua a non possedere, potrà diventare l'affidataria del servizio.

Questa situazione contrasta il progetto degli amministratori di L.R.H. (che peraltro in questa fase, come vedremo, potrebbero essere decaduti) e dei Sindaci che hanno avallato la scelta di affidamento a Idroservice.

Accade però un fatto che porterà all'affidamento pur non sussistendo le condizioni previste dalla normativa e dalla giurisprudenza ma nemmeno quelle previste dalla delibera del Consiglio Provinciale.

Il giorno 8.11.2013 nell'assemblea dei soci di Idrolario è nominato amministratore unico il Dottor Lelio Cavalier che, il giorno 19.11.2013, dieci giorni dopo la sua nomina, con una lettera al Presidente dell'Ufficio d'Ambito (*si allega bozza della comunicazione evidenziando che è datata 11.11.2013, ossia il lunedì successivo alla nomina avvenuta il venerdì - allegato 18*) rinuncia all'affidamento del servizio idrico senza aver sentito i Comuni soci e nemmeno il collegio sindacale.

È impossibile che l'amministratore neo nominato abbia potuto valutare compiutamente la situazione di Idrolario, stante la sua complessità.

La rinuncia provoca danni ingenti alla società poiché determina la cessazione di ogni attività lasciando scoperti e indefiniti gli ingenti indebitamenti di Idrolario.

Le ragioni addotte sono le difficoltà economiche finanziarie della società che in pochi giorni, si ripete, considerata la complessità della situazione, non può avere analizzato e valutato compiutamente.

Peraltro una simile decisione che potrebbe originare le condizioni per lo scioglimento della società avrebbe dovuto essere condivisa dai Comuni soci, anche considerato che Idrolario dovrebbe essere soggetta al cosiddetto "controllo analogo".

Il 28 novembre 2013 lo stesso Dottor Lelio Cavalier replica ad una lettera del sindaco di Merate (allegato 19) che contesta la decisione autonomamente assunta sottolineando che l'Ufficio d'Ambito in una sua precedente comunicazione aveva sottolineato la impossibilità di prosecuzione stante la inadeguata struttura della società (allegato 20).

La comunicazione dell'Ufficio d'Ambito, che peraltro è una richiesta e non una comunicazione, è del 14.11.2013, tre giorni dopo la "bozza" della comunicazione di rinuncia.

Gli amministratori di una società hanno il dovere di attivare tutte le azioni necessarie per la salvaguardia del patrimonio sociale, devono valutare l'adeguatezza della struttura sociale ed eventualmente provvedere alla sua riorganizzazione e ristrutturazione, coinvolgendo anche i soci. Un amministratore di una società non può farsi suggerire da un terzo le iniziative da assumere anche se questo è l'Ufficio d'Ambito, delegato ad una funzione pubblica e non gestionale e tantomeno dall'organo amministrativo di una società, anche se gli azionisti sono gli stessi, che ha manifestato il proprio interesse ad acquisire l'affidamento del servizio idrico (allegato 21) e che potrebbe essere stata una delle cause delle difficoltà economiche e finanziarie di Idrolario. Il condizionamento da parte di Lario Reti Holding non è una semplice ipotesi, è reale e confermato dalle proposte di ristrutturazione del servizio, dettagliatamente illustrate nel prosieguo, predisposte dallo Studio di Consulenza che, da sempre affianca L.R.H., senza alcun contraddittorio necessario ed opportuno per la tutela del Patrimonio sociale, dei soci e dell'interesse, anche patrimoniale, collettivo e generale.

Il Sindaco di Merate che contesta l'operato è ampiamente giustificato, considerato che detiene in Idrolario una quota di partecipazione pari al 23,90% del Capitale di Sociale che gli attribuisce un effetto dominante nelle assemblee straordinarie che prevedono un quorum deliberativo dell'80%.

Ma il Sindaco di Merate è manifestatamente contrario all'affidamento a Idroservice ed una delibera assembleare con ipotesi di fusione in Idroservice o di scissione a favore avrebbe poche probabilità di essere adottata.

Quindi, l'iniziativa del Dottor Lelio Cavalier potrebbe aver impedito al Sindaco di Merate e agli altri Sindaci contrari all'affidamento a Idroservice di esprimere le proprie posizioni nei luoghi istituzionali competenti.

L'effetto, immediato, della rinuncia all'affidamento semplifica il quadro.

Non si può interrompere un pubblico servizio e quindi bisogna intervenire nell'emergenza provvedendo con un affidamento pur non legittimo.

Il 19.11.2013, stesso giorno in cui l'A.U. di Idrolario, Lelio Cavalier invia la comunicazione di rinuncia all'affidamento, è convocato, come prevede l'art. 10, comma 1, dello statuto (allegato 22) e come confermato nella parte iniziale del verbale, quindi cinque giorni prima di conoscere le decisioni di Idrolario, l'Ufficio d'Ambito, assente il Sindaco di Merate, che prende atto della volontà di rinunciare all'affidamento da parte di Idrolario e delibera di *"di stabilire, nelle more dell'attuazione del percorso individuato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 28 ottobre 2013, al fine di far fronte allo stato di necessità verificatosi in seguito all'espressa impossibilità della società Idrolario di proseguire nell'affidamento in essere, che la gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Lecco venga affidata alla società Idroservice s.r.l., secondo il modello dell'in house providing, per il periodo di un anno, con decorrenza 1 gennaio 2014;"* (allegato 23)

Dal Verbale dell'Ufficio d'ambito risulta che lo stesso, in data 14.10.2013, abbia chiesto *"a Idroservice e Lario reti holding di valutare e comunicare i tempi ritenuti necessari per attuare gli adempimenti necessari per la fuoriuscita di Idroservice da Lario reti holding;"*. Lario Reti Holding, risponde alla richiesta, peraltro precisa, dichiarando la propria disponibilità ad assumere l'affidamento del servizio idrico ma senza illustrare, come invece richiesto, i tempi e i modi per la fuoriuscita di Idroservice da L.R.H.(allegato 24)

Il resoconto della seduta del Consiglio Provinciale del 19.12.2013 (allegato 25) che delibera l'affidamento a Idroservice, evidenzia, ulteriormente, in modo preciso e circostanziato questa situazione. Di particolare interesse è la dichiarazione del Segretario Provinciale che conferma la non legittimità dell'affidamento diretto a Idroservice.

Anche gli interventi di alcuni consiglieri che stigmatizzano la strumentalità di tutto quanto avvenuto, in particolare la rinuncia da parte del neo-nominato A.U. di Idrolario, meritano attenzione (allegato 25).

Non è una questione "politica" che potrebbe essere assunta anche se non condivisa; è una questione tecnica perché se un atto non è legittimo non può essere assunto indipendentemente dall'opinione politica che lo sostiene o meno.

Le ragioni dell'illegittimità dell'affidamento a Idroservice/L.R.H., non mutano a seguito delle disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013) e, in particolare, della Direttiva Europea sugli appalti pubblici del 15.01.2014, anche se la Direttiva prevede che il soggetto affidatario possa essere una società di secondo livello, ossia controllata dalla società controllata dalla pubblica amministrazione (art. 12, comma 1, 2 paragrafo).

L'art. 12 della Direttiva prevede l'esclusione dalle norme previste dalla stessa, ossia dell'affidamento mediante gara, nei seguenti casi:

1. esistenza del controllo analogo

- *vedasi in merito quanto già espresso nei paragrafi precedenti); si evidenzia, inoltre, che essendo solo 65 su 90 i Comuni soci e che la partecipazione è commisurata al patrimonio e non al numero degli abitanti, ci sono Comuni che non possono esercitare alcun controllo, mentre per altri il controllo è subordinato alle decisioni dei Comuni con maggiore partecipazione anche se rispetto al rapporto abitanti vi sono Comuni con partecipazione inferiore anche se con popolazione maggiore rispetto ad altri Comuni.*
2. 80% dell'attività effettuata nei confronti dell'ente affidante
- *Lario Reti Holding è una holding pura che non effettua alcuna attività per gli enti soci e che, considerata l'attività complessiva del gruppo o la sola attività di L.R.H, per gli esercizi sino al 2012, antecedenti la costituzione di Idroservice, la quota di attività per il servizio pubblico è abbondantemente inferiore all'80%, come evidenziato nelle tabelle che seguono, precisando che l'altra attività è riferita alla distribuzione di gas, alla vendita di energia e alla vendita di gas da parte della controllata Acel Service.*

valori (000/Euro)	2012	%	2011	%	2010	%	triennio medio	%
ricavi consolidato	€ 162.968		€ 127.752		€ 125.101		€ 415.821	
servizio idrico	€ 15.962	9,79%	€ 21.698	16,98%	€ 17.864	14,28%	€ 55.524	13,35%
ricavi Lario Reti Holding	€ 35.407		€ 40.240		€ 35.474		€ 111.121	
servizio idrico	€ 15.962	45,08%	€ 21.698	53,92%	€ 17.864	50,36%	€ 55.524	49,97%

*La percentuale è stata determinata, come previsto dal comma 5 dell'art. 12 della Direttiva Europea 15.1.2014, prendendo come riferimento i ricavi del triennio precedente. Non si dispone dei dati relativi al 2013, non avendo le società ancora approvato e depositato il bilancio, ma la situazione complessiva non dovrebbe essere molto diversa anche se, l'operazione di Spin-Off del dicembre 2012 ha svuotato L.R.H. trasferendo i ricavi sulle società di scopo costituite con il conferimento di rami d'azienda.*

3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- *Come valutare la partecipazione dei 17 Comuni Comaschi? Pur non trattandosi di capitale privato propriamente detto, è indubbio che si tratta di partecipazioni estranee al servizio pubblico affidato con potere di controllo o di veto che possono limitare il cosiddetto controllo analogo.*
4. Possibilità di affidamento del servizio a società di secondo livello, ossia di società non partecipata dagli enti affidanti il servizio ma da società controllata dagli stessi.
- *Anche in questo caso sono confermate le condizioni indicate nei punti precedenti che nella questione Idroservice si ritiene non sussistano*

La Legge 147/2013 (Legge di stabilità) ha confermato le previsioni di cui ai commi 27,28 e 29 dell'art. 3 della L. 244/2007 che prevedevano la dismissione delle società non strettamente strumentali all'attività istituzionale degli enti pubblici soci. Lario Reti Holding effettua attività di Holding, ossia di natura finanziaria (ha organizzato anche la gestione finanziaria del gruppo mediante lo strumento di cash-pooling) e di servizio alle controllate con ricavi pari a €

4,880milioni (di cui 2.350milioni a carico del servizio idrico), pag. 16 del progetto di Spin Off (allegato 12), tutti provenienti da attività completamente estranee all'attività istituzionale dei Comuni soci.

In tale condizione la società, qualora non sia stata attivata la cessione delle quote con procedura ad evidenza pubblica e cessando le partecipazioni trascorsi i quattro mesi di proroga previsti dal citato comma 29, art. 3 L. 244/2007, come modificato dall'art. 1 comma 569 L. 147/2013 (prorogato a 12 mesi dal D.L. 16/2014, art. 2), dovrebbe trovarsi in una delle cause di scioglimento non potendo proseguire l'attività e dovendo liquidare i soci entro dodici mesi con la determinazione del valore ai sensi dell'art. 2347ter del codice civile (valore normale o di mercato).

È la tesi sostenuta dal Comune di Merate che il 28.02.2014 ha deliberato la propria uscita dalla compagine sociale di L.R.H. (allegato 26)

### **Il controllo analogo in Lario Reti Holding**

Al di là di ogni disquisizione sui meccanismi che garantiscono il controllo analogo nelle società cui affidare i servizi pubblici direttamente ossia "in house", si segnala un episodio che potrebbe essere interpretato come conferma dell'impossibilità di esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni soci.

Il Comune di Lecco, socio di riferimento di L.R.H. con il 23,59% del Capitale Sociale, vanta un credito nei confronti di L.R.H. di € 2.290.575 per utilizzo delle reti gas e di altri beni a valenza industriale di proprietà del Comune; il credito è certo ed esigibile anche perché definito da un accordo transattivo. Il Presidente di L.R.H., attuale amministratore unico, però, contesta tale credito e ne riconosce solo € 1.167.735,16. Il controllo analogo è tale da non consentire al Comune di Lecco il recupero del suo legittimo credito costringendolo ad accantonare, nel consuntivo 2012, € 726.500 in un fondo svalutazione crediti. Lario Reti Holding riduce arbitrariamente un debito nei confronti del suo socio di riferimento, il Sindaco di Lecco approva il bilancio di Lario Reti con l'indicazione di un debito inferiore al credito del Comune, senza sollevare eccezioni e riduce il credito con l'appostazione contabile di un fondo svalutazione nel bilancio dell'Ente ( estratto verbale Consiglio Comunale di Lecco – allegato 27)

Perché il Sindaco di Lecco dovrebbe rinunciare ad un legittimo credito del Comune con effetti negativi nel bilancio, nelle entrate e nel Patrimonio dell'Ente?

### **SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DI IDROLARIO.**

Idrolario, a seguito dell'affidamento del servizio da parte della provincia, non disponendo di struttura adeguata, appalta lo stesso ad alcune società (vedasi pag. 23 delle schede di sintesi - allegato 1), alcune minori, e, per la parte maggiore a Lario reti Holding che aveva gestito il servizio nella continuità delle società fuse nel 2008.

A prescindere dalla regolarità dell'appalto a società terza rispetto all'affidamento del servizio senza procedura ad evidenza pubblica, questa situazione crea una strana anomalia poiché Idrolario deve sostenere, con le tariffe, parte delle spese generali di Lario reti Holding con il risultato che L.R.H. produce utili mentre Idrolario realizza perdite anche se, relativamente al 2012, si decide, come vedremo, di occultarle.

## Gestione economica servizio idrico in appalto A Lario Reti Holding.

Nel luglio 2009, a seguito del riconoscimento dello status di “Società Patrimoniale” di Idrolario da parte dell’A.ATO provinciale, Lario Reti Holding, arbitrariamente, nonostante l’esistenza di una convenzione, che prevede un canone annuo di 2,25milioni di euro (allegato 11) per l’utilizzo delle reti e degli impianti idrici di proprietà di Idrolario e nonostante continui ad utilizzare le reti e gli impianti sino al 31.10.2010, recede, unilateralmente, dalla convenzione e corrisponde il canone pattuito sino al 27.07.2009 per un importo di € 1,37milioni. Per Idrolario, che non ha altri ricavi, iniziano le prime difficoltà poiché perde ricavi per € 3,030milioni (€ 1,030milioni nel 2009 e € 2milioni nel 2010) costringendo l’A.ATO a destinare la parte della tariffa destinata agli investimenti alla copertura dei costi di esercizio di Idrolario per un importo complessivo di €-1. 1.237.067. (pag. 7 del bilancio 2010 di Idrolario allegato 28).

La Conferenza d’Ambito aveva previsto un aumento della tariffa di € 0,06 con destinazione diversa dalla copertura dei costi d’esercizio con delibera 55/2009 (allegato 29) ma, poi, per sopperire alla mancata corresponsione di parte dei canoni, da parte di Lario Reti Holding, l’Ufficio d’Ambito, con lettera del 26.4.2011, *“esprime una diversa interpretazione sulla destinazione di detto aumento considerandolo utilizzabile anche a copertura spese correnti”* (testo estratto da pag. 28 del bilancio 2010 di Idrolario – allegato 28). È nella competenza dell’Ufficio d’Ambito interpretare una delibera della Conferenza d’Ambito modificandone radicalmente gli indirizzi? La delibera prevedeva che la parte principale dell’aumento tariffario fosse destinata all’ammortamento dei mutui dei Comuni che è cosa ben diversa dai costi di gestione. Quanto ha contribuito il cambiamento della destinazione dell’aumento tariffario alla mancata copertura delle rate di mutuo che sembra sia avvenuta nel 2013? (allegato avviso convocazione assemblea del 22.4.2013 – allegato 37)

L’effetto negativo principale per Idrolario si concretizza però successivamente all’affidamento del servizio idrico alla stessa da parte dell’A.T.O..

Idrolario non dispone di struttura operativa in quanto con la scissione è stato trasferito il solo patrimonio. Affida il servizio a Lario Reti Holding che, come è nella normalità, determina il corrispettivo dell’appalto maggiorando i costi di diretta imputazione di quota parte delle proprie spese generali e degli utili che intende realizzare. (allegato 30)

Si tratta di una sovrapproduzione inutile che incide sui risultati economici di Idrolario ed in conseguenza sulle tariffe.

Il prospetto che segue, desunto dai bilanci di Lario Reti Holding, evidenzia la sovrapproduzione rispetto ai costi diretti del servizio e relativamente alle spese generali e all’utile che, ovviamente, duplicano, per la maggior parte le spese generali di Idrolario.

Dall’appalto a Lario Reti Holding della gestione reale del Servizio Idrico derivano quasi tutti i problemi di Idrolario.

I costi di diretta imputazione al servizio e che sosterebbe anche Idrolario sono quelli indicati con il numero (1), gli altri costi, € 2.491.000 per il 2012 e € 2.545.000 per il 2011 sono riferiti alle quote di spese generali attribuite all’appalto dall’appaltatore, Lario Reti Holding, e che nel 2012 rappresentano il 57,34% del totale e nel 2011 il 57,36%. A questa quota di spese generali si aggiunge l’utile realizzato da L.R.H con il servizio idrico.

Come già indicato i suindicati valori sono desunti dalla Relazione sulla Gestione dei bilanci di Lario Reti Holding.

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Servizi forniti al gestore	€ 14.610.000,00	€ 20.213.000,00
Erogazione acqua all'ingrosso extra-Ato Lecco	€ 1.286.000,00	€ 1.262.000,00
Erogazione acqua al dettaglio	€ 28.000,00	€ 17.000,00
Altri ricavi	€ 38.000,00	€ 206.000,00
<b>Totale Ricavi</b>	<b>€ 15.962.000,00</b>	<b>€ 21.698.000,00</b>
Acquisto di materie e prestazioni	(1) € 7.834.000,00	€ 13.423.000,00
Personale di Business Unit	(1) € 4.866.000,00	€ 4.540.000,00
Costi attribuiti dalle strutture di Governance e di servizio	€ 2.491.000,00	€ 2.545.000,00
<b>quota parte di costi generali attribuiti a Idrolario</b>	<b>57,34%</b>	<b>57,36%</b>
<b>totale costi</b>	<b>€ 15.191.000,00</b>	<b>€ 20.508.000,00</b>
<b>EbitDa Idrico Lario reti Holding</b>	<b>€ 771.000,00</b>	<b>€ 1.190.000,00</b>
<b>quota spese generali e utile</b>	<b>€ 3.262.000,00</b>	<b>€ 3.735.000,00</b>

Potrebbe aggiungersi anche l'eventuale margine realizzato da Lario Reti o da Acel Service, società controllata da L.R.H., per la cessione di energia elettrica ma non si dispone di elementi sufficienti per la sua quantificazione. Nel 2013 Idrolario ha, mediante procedura ad evidenza pubblica, sostituito il fornitore Acel Service con altro fornitore probabilmente proprio perché è riuscito ad ottenere condizioni più economiche.

Il costo dell'energia elettrica, nel 2012 è stato di € 11.334.502, 29.23% dei ricavi da tariffa; è evidente quanto può essere importante un maggiore o minore costo.

Molto probabilmente anche nel 2013 si è verificata una situazione analoga anche se, non disponendo dei bilanci e non avendo accesso alla contabilità, non è, al momento documentabile.

Il trasferimento della struttura operante nel settore idrico, mediante una nuova scissione non proporzionale o con altra operazione, a Idrolario avrebbe evitato una duplicazione di costi e una migliore razionalizzazione del servizio, non avrebbe prodotto perdite che vengono trasferite a carico degli utenti/cittadini mediante l'aumento delle tariffe.

Per meglio illustrare il concetto della duplicazione dei costi si ricorre all'esempio della remunerazione del Consiglio di Amministrazione dell'Organo di Controllo, Collegio Sindacale.

Idrolario, ovviamente e normalmente, remunera i propri organi sociali ma deve farsi carico anche del 57% ca. di quelli Lario Reti Holding che sono parte dei corrispettivi previsti dal contratto di appalto.

	2012		2012	
	costo totale	quota idrolario	costo totale	quota idrolario
costo Consiglio di amministrazione Idrolario	€ 78.928,00	€ 78.928,00	€ 61.524,00	€ 61.524,00
quota costo Consiglio di Amministrazione Lario Reti	€ 99.526,00	€ 57.071,65	€ 130.978,00	€ 75.127,12
<b>costo totale a carico Idrolario e tariffa</b>		<b>€ 135.999,65</b>		<b>€ 136.651,12</b>
costo Collegio Sindacale Idrolario	€ 50.424,00	€ 50.424,00	€ 56.026,00	€ 56.026,00
quota costo Collegio Sindacale Lario Reti Holding	€ 105.201,00	€ 60.325,90	€ 140.556,00	€ 80.620,92
<b>costo totale a carico Idrolario e tariffa</b>		<b>€ 110.749,90</b>		<b>€ 136.646,92</b>

All'aspetto economico negativo si aggiunge ad un'ulteriore anomalia finanziaria; l'appalto è soggetto ad aliquota IVA del 22% (in precedenza 20% e 21%) mentre l'erogazione del servizio

idrico prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%. Questo contribuisce in misura significativa a formare un credito per IVA che alla fine del 2012 ammonta a € 7.207.963 (pag. 38 bilancio 2012 Idrolario – allegato 39), probabilmente ulteriormente incrementato nel 2013.

L'effetto non è dovuto solo alla differenza di aliquota ma anche al fatto che il corrispettivo dell'appalto è per circa il 50% costituito da "lavoro subordinato" non soggetto ad IVA e, se il servizio fosse stato gestito direttamente da Idrolario non avrebbe dovuto sostenere un simile onere finanziario.

Un credito è un'attività ma deve essere finanziato e, quindi, crea come contropartita un indebitamento particolarmente impegnativo poiché i crediti IVA vengono compensati con debiti erariali nella misura massima annuale di € 500.000 (€ 700.000 dal 2013), Idrolario deve sopportare anche la formazione di credito IVA in conseguenza degli investimenti previsti dal "Piano d'Ambito" e i rimborsi vengono effettuati dall'Erario in periodi medio lunghi.

Tutto questo in una situazione dove l'appaltatore è formalmente terzo ma, nella sostanza, è parte dello stesso riferimento pubblico locale essendo i 65 comuni soci di Idrolario anche azionisti di Lario reti Holding e, fatto non marginale, con trasferimento dei maggiori oneri al cittadino utente attraverso l'aumento delle tariffe.

L'ulteriore elemento di perplessità è il fatto che, essendo diverse le partecipazioni dei 65 comuni nelle due società, ci sono comuni che beneficiano di questa situazione e altri che ne sono danneggiati senza alcun riferimento alla proporzionalità degli utenti serviti.

Idrolario non avrebbe perso e non si troverebbe in una situazione finanziaria drammatica se fossero stati utilizzati i giusti strumenti e corrette modalità di gestione.

### **Gli effetti delle perdite e dello sbilancio finanziario di Idrolario e il trasferimento del servizio idrico a Idroservice.**

Le perdite e lo squilibrio finanziario di Idrolario non sono la conseguenza, quindi, di fatti gestionali ma di un modello errato che crea duplicazione di costi per Idrolario e utili per Lario Reti Holding ed è causa del pesante indebitamento di Idrolario.

Nella realtà tutto questo produce un danno (danno erariale?) ai Comuni del meratese e del Casatese e vantaggi ai Comuni dell'area lecchese.

Un esempio per meglio comprendere la questione.

Dal 2009, anno di avvio dell'attività, Idrolario, ha perso €-5.033.291,0 (escludendo il contributo in conto esercizio del 2010 e considerando le perdite risultanti dal bilancio predisposto dal CdA e non modificato) a favore di Lario Reti Holding che gestiva in appalto il servizio e che imputava al corrispettivo dello stesso quota delle proprie spese generali e l'utile (vedasi prospetto nel paragrafo precedente).

Esaminando la posizione dei due Comuni maggiori della Provincia, Lecco e Merate, si possono coglierne gli effetti:

**Perdita Idrolario**

€ 5.033.291,00

**Utile relativo Lario Reti Holding**

€ 10.027.000,00

comune	perdita Idrolario		utile L.R.H.		saldo	rapporto unità cittadino	
	quota	importo	quota	importo		abitanti al 17.7.2013	importo
Lecco	5,77%	€ -290.496,4	23,59%	€ 2.365.778,7	€ 2.075.282,3	€ 46.673,0	€ 44,5
Merate	23,90%	€ -1.203.100,0	2,96%	€ 296.799,2	€ -906.300,8	€ 14.565,0	€ -62,2

La Legge 36/1994 (legge Galli) e tutta la normativa successiva si poneva l'obiettivo di rendere unico per il singolo abitante, negli ambiti individuati, il costo dell'acqua attraverso un'ottimizzazione e razionalizzazione del servizio ma, nella realtà e nella situazione creatasi, si ha una tariffa unica ma un costo diverso. I cittadini meratesi dovranno subire tagli di servizi o incrementi di imposte per ripianare le perdite cosa che non avverrà per i cittadini lecchesi, e in genere dei Comuni dell'area lecchese e dei comuni che non sono soci di alcuna delle due società.

Se Idrolario avesse gestito direttamente il servizio si sarebbe determinato un utile per la stessa di ca. € 5milioni con effetti positivi sulle tariffe per tutti gli utenti in egual misura e si sarebbero evitati indebitamenti non necessari ed inopportuni.

Il trasferimento dell'affidamento del servizio da Idrolario a Idroservice e la cessazione dell'attività da parte di Idrolario renderà concreta l'ipotesi perché i Comuni dovranno ripianare le perdite, comprese quelle occultate nel bilancio 2012 (di seguito illustrate) che non possono essere coperte con il patrimonio residuo, trasferito il ramo d'azienda relativo al servizio a Idroservice, in quanto formato da beni del patrimonio che, ai sensi degli artt. 822 e 823 del codice civile, trattandosi di demanio accidentale, sono inalienabili e indisponibili.

L'affidamento del servizio a Idroservice, inoltre, non risolverà le questioni di fondo riferite alla situazione economico finanziaria e alla economicità della gestione del "Servizio Idrico" poiché le passività di Idrolario non potranno essere semplicemente cancellate e nemmeno compensate con i crediti vantati da Idroservice/L.R.H. perchè le due compagini sociali non sono le stesse e la compensazione porterebbe vantaggi ai soci di Idrolario e perdite per gli azionisti di L.R.H. tra i quali, si ricorda, ci sono 17 Comuni comaschi completamente estranei alle vicende del servizio idrico lecchese.

Non porterà nemmeno un vantaggio economico che possa consentire un contenimento delle tariffe applicate agli utenti poiché, vedasi il progetto Spin-Off (allegato 12 – pag. 16), L.R.H. riceverà un "fee" di € 2,350milioni che produrrà gli stessi effetti della sovrapproduzione attuale. Non aiuta a comprendere come si risolveranno le questioni con i piani di ristrutturazioni (allegati 31 e 32) presentati alle assemblee delle due società il 7.2.2014 che, pur redatte dallo stesso studio di consulenza, sono tra loro diverse e soprattutto non indicano in termini precisi quale sarà il destino delle passività di Idrolario.

Nel progetto presentato a Idrolario si propone il passaggio della parte operativa a Idroservice lasciando la parte di "demanio accidentale" e le seguenti passività a Idrolario:

debiti finanziari di attinenza patrimoniale ( <i>probabilmente i mutui</i> ),	€	13.867.000
fondi tfr e rischi	€	1.183.000
altri debiti	€	976.000

altre passività	€	14.008.000
per un totale di	€	30.034.000

Per quanto riguarda gli “altri debiti” e le “altre passività”, non disponendo di dati contabili ed essendo le relazioni citate superficiali ed approssimative non è possibile definirne in modo preciso l’origine, ma da un collegamento e confronto con i dati di bilancio 2012 si potrebbe presumere che € 14.008.000 sono il residuo debito di Idrolario nei confronti di Idroservice/LRH e che probabilmente sarà pagato attraverso la non corresponsione e compensazione del canone annuo per l’utilizzo degli impianti e reti, indicato nelle citate relazioni in € 2,4milioni.

Chi pagherà i debiti per mutui residui e per gli altri debiti? Trattandosi di beni appartenenti al demanio accidentale rischiano di restare a carico dei Comuni in proporzione alle quote di partecipazione.

Nel progetto presentato all’assemblea soci di Lario Reti Holding si prevede un doppio passaggio che prevede il trasferimento del ramo d’azienda a Lario Reti Holding che si trattiene le immobilizzazioni rappresentate dalla cartografia, pagate da tutti i cittadini della provincia, attraverso le tariffe dell’utenza, e conferisce la parte residua a Idroservice.

Ovviamente, nella seconda ipotesi, dovranno sostenersi costi per un’operazione di natura straordinaria, con relativa perizia, consulenze e quant’altro che si aggiungono alle numerose quanto inutili operazioni del passato recente.

Non essendo, probabilmente, sufficienti i costi dell’operazione il progetto prevede di redigere una ulteriore perizia, definita “perizia opportuna” (pag. 6 allegato 32), non essendo prevista dalla normativa vigente, degli stessi beni per giustificare le valutazioni della cessione di ramo d’azienda.

Dai due progetti emerge un’altra stranezza. I due progetti, in parte discordanti, sono redatti dallo stesso studio di consulenza (Interconsulting di Milano), notoriamente studio di cui nel passato si è avvalsa Lario Reti Holding (vedasi ad esempio allegato 12), che, in evidente “confitto di interessi”, rappresenta anche Idrolario e dovrebbe tutelare e garantire i soci sia di Lario Reti Holding che di Idrolario.

Non sarebbe stato opportuno uno studio diverso e, comunque, l’affidamento di un incarico ad altro studio per consentire un contraddittorio a tutela di Idrolario?

Le schede illustranti il progetto di ristrutturazione sono caratterizzate da grosse e gravi carenze informative che le rendono incomprensibili ed inattendibili. Un piano di ristrutturazione non può essere impostato su un solo esercizio con un conto economico composto da quattro numeri non illustrati e soprattutto senza un piano finanziario che attesti la capacità di rimborso delle passività.

Perché beni di consistente importanza, come la cartografia, devono essere di proprietà di una società di diritto privato che si sottrae al controllo dei suoi soci, i Comuni, e che ha come unico obiettivo il profitto e una visione economica finanziaria?

Si evidenzia quanto riportato a pag. 9 dell’allegato 32 che conferma la vera attività di Lario Reti Holding: *“Posto che LRH mantiene talune attività del ramo d’azienda acquisito da IDROLARIO, coerenti con l’attività di holding, .....”*. L’attività di Holding è coerente con l’interesse pubblico, generale e collettivo?

A giudizio degli esponenti l'operazione corretta, legittima anche per quanto previsto dalla normativa relativa agli affidamenti dei servizi pubblici locali, rispettosa della volontà popolare espressa con il "Referendum del 2011" e in linea con gli interessi generali e dei cittadini dovrebbe essere quella contraria.

Portare la struttura operativa da Idroservice a Idrolario con la rinuncia dei crediti vantati da Idroservice per la parte relativa alla copertura di quota di spese generali e agli utili realizzati da LRH/Idroservice nell'ambito dell'appalto di gestione del servizio idrico. Sarebbe equo nei confronti di tutti i cittadini/utenti eliminando le disparità create con una struttura finalizzata ad una gestione finanziaria e non alla "economicità, efficienza e efficacia" del servizio.

Si pone un'ulteriore questione, quella della partecipazione nella società erogatrice del servizio di tutti i Comuni in proporzione al numero di abitanti o utenti. Una questione essenziale senza la quale l'affidamento in house avrebbe ulteriori vizi di legittimità. Nell'attuale situazione ci sono Comuni che, anche formalmente, non possono esercitare il controllo analogo perché non soci e che affiderebbero il servizio ad una società di cui non sono soci. Il contrario di quanto previsto dalla normativa e giurisprudenza europea e nazionale.

Non esistono "patti parasociali", accordi tra soggetti soci della stessa società, ai quali sembra vogliano ricorrere i sostenitori dell'affidamento a Idroservice, o accordi di diversa natura che possono regolare rapporti diversi da quelli della partecipazione, perché il diritto di voto, di partecipazione agli utili o alle perdite e ogni altro diritto in capo ai soci è attribuito secondo i criteri non derogabili del codice civile ossia in proporzione al capitale conferito, quindi, in proporzione alla quota posseduta o secondo criteri diversi regolati dallo statuto.

Il codice civile prevede la possibilità di differenziare le partecipazioni con l'istituzione di categorie diverse di azioni che, però, nella fattispecie, non è percorribile poiché non può esistere un criterio diverso da quello patrimoniale per differenziare azioni.

Non può nemmeno valere a questo fine l'aumento di capitale di € 500mila deliberato dall'assemblea di Lario reti Holding il 30.04.2013 (allegato 33) poiché non realizza la partecipazione in proporzione al numero degli abitanti e, in conseguenza, è solo uno spreco di denaro pubblico che, in una fase di austerità e rigidità finanziaria pubblica, potrebbe essere evitato. Oltretutto la delibera del Consiglio Provinciale del 28.10.2013 (allegato 17) dispone che i Comuni non soci di LRH deliberino di aderire a Idroservice e non a Lario Reti Holding. Forse non c'è la volontà di scorporare Idroservice? I commi 27, 28 e 29 della L. 244/2007 pongono il divieto di costituzione o assunzione di partecipazione in società non strumentali all'attività istituzionali; come concilia l'aumento di capitale con sottoscrizione da parte di Comuni non soci con la legge vigente?

Per attuare l'estensione delle partecipazioni a tutti i comuni della Provincia con quote proporzionali al numero degli abitanti, il percorso meno oneroso e più semplice, il risparmio e la semplicità dovrebbero essere gli obiettivi della pubblica amministrazione, potrebbe essere quello dell'apertura ai soci in Idrolario, che svolge attività strumentale all'Ente in quanto erogatrice del servizio idrico, che avendo un Patrimonio Netto notevolmente inferiore a quello di Idroservice comporterebbe dei conguagli in denaro molto più contenuti rispetto a Idroservice la quale, al contrario, oltre a conguagliare valori più elevati dovrebbe anche liquidare i Comuni comaschi soci.

Potrebbe esistere una strada alternativa, quella utilizzata nella scissione di Idrolario. Realizzare una attribuzione di quote con concambio che prevede un conguaglio di denaro e fare finta di niente. Il risultato però sarà che qualche Comune avrà un incremento di quote e i Comuni, attualmente non soci, potrebbero diventare soci a costo zero. I Comuni comaschi dovranno comunque essere liquidati.

Ma le ferree e rigide regole contabili e di bilancio prevedono sempre, per ogni operazione un saldo zero (è il principio della Partita Doppia) e come è successo nel caso della scissione Idrolario, a fronte di un aumento di valore a costo zero per alcuni Comuni si avrebbe una riduzione di valore, una perdita patrimoniale e quindi un danno (erariale?) equivalente per i Comuni che avranno una riduzione della propria partecipazione.

Si allegano prospetti riepilogati degli eventuali conguagli formulati sulla base dei dati al 31.12.2012, ultimi dati a disposizione degli estensori del presente esposto. (allegati 34 e 35) e proposta di ristrutturazione alternativa proposta come ordine del giorno al Consiglio Provinciale da parte del "Comitato Lecchese Acqua Pubblica" (allegato 36).

La proposta del "Comitato Lecchese Acqua Pubblica" sarebbe realizzabile con la previsione di diverse categorie di azioni rappresentanti il patrimonio idrico indisponibile e il servizio. In questo caso la soluzione delle diverse categorie di azioni sarebbe possibile perché le categorie rappresenterebbero una natura diversa della partecipazione.

### **Il bilancio 2012 di Idrolario srl**

Il 22.04.2013, il Consiglio di Amministrazione convoca un'assemblea con all'ordine del giorno, tra l'altro, l'esame della situazione finanziaria e l'adozione di delibere inerenti e conseguenti (37). In tale occasione è sottoposto ai soci un documento di analisi finanziaria ma senza fornire i dati bilancio 2012 (sette giorni prima della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio) e senza alcuna indicazione di previsioni economiche per l'esercizio 2013 in corso ma ipotizzando un fabbisogno finanziario per fine 2013 di ca. € 30milioni. Un documento contrario alle più elementari regole di pianificazione economica e finanziaria, incomprensibile che certifica solo uno stato di insolvenza. (allegato 38).

Significativi alcuni elementi contenuti nella stessa che potrebbero essere indice della modalità di gestione di una società a capitale pubblico. Dopo quasi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e a una settimana circa dal termine fissato dal codice civile e dallo statuto per sottoporre all'assemblea il bilancio 2012 si usano le seguenti indicazioni:

- Risultato esercizio 2012 in elaborazione;
- Investimenti – stima anno 2012 - € 10.000.000,00;
- Ricavi di tariffa – stima anno 2012 - 38.463.042 (identico ai ricavi 2011);
- Ammortamenti: in fase di elaborazione;
- Utile al netto delle imposte: in fase di elaborazione;
- Credito imposta IVA € 6.500.000,00 che, poi, nel bilancio ammonteranno a € € 7.207.963;

Non è possibile che in una società normalmente organizzata nella tenuta delle scritture contabili non si disponga, dopo quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di questi dati in modo preciso e puntuale.

Il 12 luglio 2013 è convocata l'assemblea di approvazione del bilancio 2012 in forte e ingiustificato ritardo non sussistendo le condizioni previste dall'art. 2478bis del codice civile.

Il bilancio d'esercizio, corredato anche dalla relazione del Collegio sindacale, presenta una perdita di € 2.573.958 che si aggiunge alle perdite pregresse pari a € 829.942 (39)

L'assemblea, a grande maggioranza, delibera di non approvare il bilancio e invita il CdA a riconvocare l'assemblea presentando un nuovo bilancio con l'inserimento dell'adeguamento tariffario per l'anno 2012 e la soppressione dell'accantonamento effettuato per il rimborso della quota di remunerazione del capitale investito abrogato dal referendum del 12-13 giugno 2011 con il solo fine di portare in utile il bilancio.

Il 2 agosto 2013 è presentato il bilancio modificato come da richiesta della maggioranza dei Comuni azionisti, senza la condivisione del CdA e del Collegio Sindacale, con un utile di € 141.402 dopo aver accantonato imposte per € 545.958. (allegato 40)

Prescindendo dalle modalità, essendo controversa la questione della possibilità dell'assemblea di portare modifiche al bilancio predisposto dall'organo amministrativo, si analizzano le ragioni di merito evidenziano le modifiche apportate.

A. Il CdA aveva accantonato l'importo di € 680.601 da rimborsare agli utenti a seguito dell'abrogazione referendaria della remunerazione del 7% del capitale investito per il periodo 21.07 – 31.12.2011. L'impostazione del CdA, confermata dal Collegio Sindacale, è corretta poiché il principio che regola la formazione dei bilanci è la competenza. Non esistono nemmeno dubbi circa la certezza del rimborso poiché l'AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas) con delibera n. 273/2013/R/IDR del 25.06.2013 (allegato 41), antecedente anche alla prima convocazione dell'assemblea, aveva disposto il citato rimborso agli utenti. Il 23 settembre 2013, peraltro, l'Ufficio d'Ambito, presieduto dal Sindaco di Lecco, assenti il Sindaco di Mandello e di Merate che avevano votato contro la modifica del bilancio, delibera il rimborso della remunerazione del capitale investito imponendo a Idrolario di effettuare tale rimborso trascorsi 60gg dal ricevimento della delibera da parte dall'AEEG. (allegato 42)

Il Sindaco di Lecco, capofila dei Sindaci che hanno imposto la modifica del bilancio, cancella l'importo da rimborsare e subito dopo, quale presidente dell'Ufficio d'Ambito, impone alla società di procedere con il rimborso.

Se i Sindaci giustificassero la modifica affermando che il bilancio era riferito al 2012 e il rimborso è avvenuto nel 2013, bisognerà spiegar loro che il codice civile, fissando i criteri per la formazione dei bilanci delle società di diritto privato, fissa la competenza come criterio temporale: periodo di riferimento (2011) e non data di pagamento.

B. L'AEEG, con delibera n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 (allegato 43 punto 6.5) aveva stabilito che sino alla definizione delle nuove tariffe da parte dei soggetti competenti dovevano essere applicate le tariffe 2012.

L'Ufficio d'Ambito, presieduto dal sindaco di Lecco, ha deliberato l'applicazione delle nuove tariffe evidenziando, pag. 5 della delibera 22.04.2013, (allegato 44) quanto stabilito dall'AEEG, ossia il mantenimento delle tariffe 2012 senza variazioni sino all'approvazione delle nuove tariffe che è avvenuto lo stesso 22.04.2013, e quindi non erano possibili e nemmeno ipotizzabili congruagli sulle tariffe applicate nel 2012.

Il CdA di Idrolario, correttamente, citando e applicando il contenuto della delibera AEEG n. 585/2012/R/IDR non inseriva, in bilancio, alcuna previsione di ricavi per conguagli.

Ma il conguaglio delle tariffe 2012 è stato l'altro elemento che i Sindaci, sempre con capofila il Sindaco di Lecco che, ancora una volta, contraddice se stesso, hanno preteso di inserire l'importo di € 2.581.134 a tale titolo.

Il Consiglio d'Amministrazione, con la condivisione del Collegio Sindacale, sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio originariamente predisposto accompagnato da un documento costituito dal bilancio modificato secondo le indicazioni dei Sindaci.

L'assemblea, a grande maggioranza, approva il documento che, oltre ad essere difforme dai criteri e principi di formazione del bilancio previsti dal codice civile, come gli amministratori e collegio sindacale affermano nello stesso documento, produce un onere aggiuntivo e improprio di € 542.826 per imposte Ires e Irap afferenti un utile che nella realtà non è stato conseguito.

Nello stesso mese di agosto, la società deve versare € 503.530, all'incirca la somma da rimborsare agli utenti che, solo qualche settimana dopo, l'Ufficio d'Ambito impone di pagare ma di cui Idrolario, nelle gravi difficoltà finanziarie già menzionate, non ha più la disponibilità.

Ma si pone un'ulteriore questione. Il Patrimonio Netto, ante perdita esercizio, ammonta a € 25.843.312 di cui € 24.303.095 (importo quantificato sulla base degli atti della scissione e dei bilanci pubblicati e che potrebbe non essere preciso) formato dalle reti idriche e dagli impianti che, per la loro natura pubblicistica ed essendo beni del demanio accidentale sono indisponibili ed inalienabili.

La perdita d'esercizio rilevata nel bilancio originario, € 2.573.958, riduce il Patrimonio Netto al di sotto del limite costituito dalla parte disponibile e quindi il Patrimonio non è più sufficiente a garantire i terzi, funzione del capitale sociale. Si potrebbe quindi ritenere che la società ha perso l'intero capitale sociale facendo sorgere le condizioni di cui agli artt. 2482bis (riduzione del capitale per perdite) e 2483ter (riduzione del capitale al disotto del minimo legale) del cod. civ. con la conseguente applicazione degli artt. 2484 e seguenti (scioglimento e liquidazione delle società)

## **I costi delle operazioni societarie**

Come si evince dalle schede di sintesi (allegato 1) e dal contenuto del presente esposto tutta questa situazione ha prodotto solo operazioni societarie straordinarie, consulenze, studi, con costi che gli esponenti non sono in grado di quantificare ma che dovrebbero essere consistenti, e ha creato nuovi Consigli di Amministrazione, ai quali non vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del D.L. 95/2012, in controtendenza con lo "Spending Review" adottato dal Governo e dal Parlamento e che è oggetto di censura di buona parte dei media e dell'opinione pubblica.

## **Decadenza degli organi di amministrazione, consultazione e controllo delle società a prevalente partecipazione pubblica ai sensi del D.L. 293/1994 convertito nella legge L. 444/1994**

Alla questione sono interessate entrambe le società pur in situazioni diverse.

## Lario Reti Holding spa

Il 30 aprile 2013, l'assemblea della società approva il bilancio d'esercizio 2012 e con tale atto termina il mandato degli amministratori, ai sensi dell'art. 2383 e dello statuto sociale. La scadenza del Collegio Sindacale, nominato nel 2011, coincide con l'approvazione del bilancio 2013, terzo esercizio dalla nomina.

L'art. 3 del D.L. 293/1994, derogando l'art. 2385 del codice civile per le società in cui alla nomina degli organi di amministrazione e controllo partecipano gli enti pubblici, dispone che, se non rinnovato, il CdA resti in carica per 45 giorni per la sola gestione ordinaria mentre l'art. 6 determina la decadenza degli organi al termine di tale periodo e la nullità di tutti gli atti compiuti.

30 aprile 2013, scadenza del mandato, 14 giugno 2013, termine della prorogatio per la gestione ordinaria, 15 giugno 2013 decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Ma il Consiglio d'Amministrazione resta in carica sino al 6.11.2013, sino all'assemblea degli azionisti durante la quale è nominato Amministratore Unico Vittorio Proserpio, Presidente del CdA (?) sino a tale data. (allegato 45).

L'assemblea del 6.11.2013 è presieduta da Vittorio Proserpio (allegato 46) che, se decaduto, non è amministratore e, quindi, l'assemblea stessa è nulla perché presieduta da soggetto non legittimato e la società continua ad essere priva dell'organo amministrativo perpetuando il compimento di atti nulli.

Tutti gli atti compiuti, se straordinari dal 30.04.2013 e se ordinari dal 14.06.2013, dall'organo amministrativo rimasto in carica nonostante le disposizioni della L. 444/1994, sono nulli.

In tale periodo sono stati compiuti numerosi atti che potrebbero essere viziati da nullità.

- È stata autorizzata la controllata Acel Service, il cui organo amministrativo non disponeva dei necessari poteri, a costituire un A.T.I. con altri operatori, pubblici e privati, per partecipare al bando indetto da AMSC spa di Gallarate per la cessione delle quote di Commerciale Gas. L'A.T.I. si è poi aggiudicata le quote di Commerciale Gas per un corrispettivo di 12milioni di euro di cui 3milioni a carico di Acel Service.

Indipendentemente dal merito e dalla opportunità, per una società a capitale pubblico, di effettuare operazioni di pura natura finanziaria, cosa succederebbe se l'operazione fosse nulla e qualcuno eccepisse la validità della partecipazione di Acel Service.

L'art. 2384 del codice civile prevede che le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili ai terzi se questi non hanno agito a danno della società. Nel caso specifico è certamente indubbia la "buona fede" dei terzi.

- Sono state convocate, dall'organo amministrativo decaduto, assemblee sociali, anche straordinarie, che potrebbero essere tutte vizzate da nullità.
- Sono stati dati incarichi professionali per consulenze e studi per la riorganizzazione del settore idrico che potrebbero essere tutti viziati da nullità.
- Che sorte subirebbero tutti gli atti compiuti, anche ordinari, eseguiti da un organo amministrativo decaduto?

Altre operazioni potrebbero essere state o potrebbero essere compiute sempre con la possibilità di nullità e grave pregiudizio al patrimonio sociale che è di proprietà dei Comuni.

La propensione, peraltro, dell'amministratore a privilegiare le operazioni di natura finanziaria, il modello organizzativo del gruppo che prevede un accentramento dei servizi, compreso il servizio di tesoreria (cash-pooling) aumenta ulteriormente il rischio di operazioni viziate da nullità.

L'attuale Amministratore Unico, già Presidente "decaduto" del Consiglio di Amministrazione, sosterebbe che a Lario Reti Holding non si applica la disposizione di cui all'art. 6 della L. 293/1994. Non se ne capiscono le ragioni essendo Lario Reti Holding una società a totale partecipazione pubblica in cui i Comuni concorrono alla nomina degli organi di amministrazione, consultazione e controllo attraverso le assemblee.

Un'altra società locale, Silea spa, nella identica situazione di Lario Reti Holding, nel luglio 2013, durante la proroga dei 45 giorni per la gestione ordinaria, ha convocato con urgenza l'assemblea per evitare la decadenza ritenendo che ad essa si applicasse la citata L. 444/1994. (allegato 47)

La stranezza sta nel fatto che 65 comuni dei 90 comuni azionisti di Silea, sono azionisti anche di Lario Reti Holding e che in un caso hanno ritenuto applicabile la legge citata e nell'altro no. L'ulteriore stranezza è quella dell'atteggiamento del Sindaco di Lecco, Virginio Brivio, che, per quanto si legge nel contenuto della comunicazione di Silea, avrebbe affermato l'applicazione della L. 444/1994 mentre, nel caso di Lario Reti Holding, sostiene la tesi contraria.

### **Idrolario srl**

Anche per Idrolario esiste la problematica della decadenza del Consiglio pure se, molto probabilmente, la situazione è meno precaria.

Il bilancio di Idrolario, come visto, è stato approvato il 2.8.2013, i 45 giorni di prorogatio per la gestione ordinaria sono scaduti il 16.09.2013 e da tale data è avvenuta la decadenza dell'organo amministrativo.

Non dovrebbero essere stati effettuati atti di straordinaria amministrazione mentre l'ordinaria dovrebbe essere stata gestita dal direttore generale.

Le perplessità potrebbero riferirsi all'assemblea del 8.11.2013 che è stata convocata dal Presidente del Consiglio scaduto e quindi non avrebbe potuto convocare l'assemblea come del resto il Presidente del Collegio Sindacale. Ma gli artt. 2479 e 2479bis, al contrario di quanto previsto per le società per azioni, non indica quale deve essere il soggetto preposto alla convocazione dell'assemblea e il decaduto Presidente del Collegio sindacale è stato indicato dall'assemblea a presiederla, non l'ha presieduta in quanto Presidente del Collegio sindacale. Pertanto l'assemblea potrebbe essere considerata valida anche se non totalitaria.

### **CONCLUSIONI**

Tutti i dati ed elementi forniti sono stati desunti dai documenti ufficiali resi pubblici con la loro pubblicazione nel Registro delle imprese, (bilanci, atti) per quanto riguarda le società e sono stati considerati attendibili e veritieri ma, non avendo accesso alla contabilità aziendale possono essere suscettibili di variazioni anche se si ritiene che le stesse non cambierebbero sostanzialmente la sostanzialità di quanto esposto

Le motivazioni che hanno indotto gli esponenti, quali cittadini, ad attivarsi con la presente iniziativa, si collocano nella volontà di salvaguardare un patrimonio di aziende che possono e devono garantire la pubblicizzazione dei servizi pubblici, in particolare quello idrico che la volontà popolare, con il referendum del 2011, ha voluto rimanesse tale.

Il timore che il presente esposto possa determinare le condizioni per l'affidamento del servizio tramite gara è fortemente presente e, in parte, è la ragione del ritardo dell'esposto, ma la preoccupazione per atti, iniziative e comportamenti contrari all'interesse generale, che potrebbero anche essere funzionali ad un processo di privatizzazione contrario all'esito referendario del 2011, è ancora più forte e pressante.

Non è un caso che gli esponenti, quali cittadini, abbiano contribuito al dibattito pubblico sull'argomento e che l'unico progetto articolato e strutturato sia quello predisposto dal Comitato Acqua Pubblica di Lecco che, dopo una raccolta di firme abbondantemente superiore a quanto previsto dal regolamento provinciale, è stato proposto come ordine del giorno al Consiglio Provinciale ed è stato praticamente ignorato e snobbato. (allegato36)

Tutte le forze politiche affermano e sostengono la partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica ma nella realtà, la partecipazione, formalmente consentita è di fatto impedita perché infastidisce.

I cittadini non hanno alcuna possibilità di intervenire direttamente se non per il tramite di questa spettabile procura regionale della Corte dei Conti che sembra essere l'unico Ente che da voce ai cittadini.

Non esiste negli esponenti alcuna ragione se non quella dell'interesse generale e collettivo, non ci sono ragioni politiche o personali e, proprio per questa ragione, auspicano che tutti i fatti esposti possano rappresentare una preoccupazione eccessiva e che, al contrario, siano corretti e legittimi.

In particolare auspicano che la decadenza dei Consigli di Amministrazione non si sia realizzata perché, in caso contrario, potrebbero sussistere le condizioni per lo scioglimento delle società e perché la perpetuazione di una causa di nullità renderebbe dubbio e precario il futuro delle società stesse essendo gli atti viziati da nullità "inefficaci, inesistenti e imprescrittibili".

Gli esponenti vogliono altresì rimarcare che sono mossi dalla primaria esigenza di tutelare, per i servizi pubblici di interesse primario, l'esclusiva gestione non solo pubblica ma anche la sua collocazione al di fuori delle utilitaristiche leggi di mercato, nel rigoroso e pieno rispetto della volontà popolare nitidamente sancita dai risultati referendari del giugno 2011. Proprio per questo sono favorevoli e si battono per un "pubblico primario" caratterizzato dalla "funzione sociale" (diritti e doveri) ma rispettoso dei parametri di efficienza, efficacia ed economicità. Vogliono con questo esposto concorrere al miglioramento ed alla razionalizzazione della funzione pubblica dei suddetti servizi idrici liberandoli da quelle che ritengono gravi anomalie e dai loro pesanti contraccolpi economici su cittadini ed utenti. Il mantenere in essere queste gravi distorsioni porrebbe le condizioni per il rischio di lasciare spazio a strumentali "fughe dal pubblico" a vantaggio di una, solo presunta, "efficienza del privato" o perlomeno del "privatistico".

Lecco, 22 marzo 2014

## Gli esponenti:

---

nome cognome

---

firma

per eventuali approfondimenti e chiarimenti contattare:

**Remo Valsecchi – 335 269905 – [info@removalsecchi.it](mailto:info@removalsecchi.it)**

---

## allegati

- 1 Schede sintesi vicende societarie
- 2 Elenco soci Idrolario
- 3 Elenco soci Lario Reti Holding
- 4 Tabella quote ante e post scissione e valori rapporto capitale
- 5 Tabella quote ante e post scissione e valori rapporto patrimonio netto
- 6 Progetto di scissione Idrolario
- 7 Relazione dell'esperto ex 2501 c.c.
- 8 Tabella quote ante e post scissione e valori rapporto stima fusione 2008
- 9 Verbale Consiglio Comunale di Lecco del 25 luglio 2008
- 10 Decreto Tribunale di Lecco
- 11 Pag. 23 della nota integrativa del bilancio 2009 di Idrolario
- 12 Schede illustrative operazione SPIN-OFF
- 13 Parere su operazione Spin Off dello Studio Legale Bonora e Associati
- 14 Parere del marzo 2013 di ANEA
- 15 Verbale Conferenza d'Ambito del 14.05.2013
- 16 Verbale Ufficio d'Ambito del 05.07.2013

- 
- 17 delibera Consiglio Provinciale del 28.10.2013
  - 18 Lettera dell'amministratore Unico di Idrolario per rinuncia all'affidamento
  - 19 Lettera Sindaco di Merate del 21.11.2013
  - 20 Risposta dell'Amministratore unico di Idrolario del 28.11.2013 a Sindaco di Merate
  - 21 Proposta di Lario Reti Holding del 21.03.2013 per affidamento servizio a Idroservice
  - 22 Statuto Azienda Speciale
  - 23 Delibera Ufficio d'Ambito del 19.11.2013
  - 24 Comunicazione L.R.H. del 18.11.2013 in evasione alla richiesta dell'Ufficio d'Ambito del 14.11.2013
  - 25 Delibera Consiglio Provinciale del 19.12.2013
  - 26 Articolo stampa - *(non è ancora stata pubblicata la delibera del 28.02.2014 sul sito web del Comune)*
  - 27 Estratto consiglio comunale di Lecco
  - 28 Bilancio 2010 Idrolario
  - 29 Delibera Conferenza d'Ambito 55/2009
  - 30 valorizzazione dell'affidamento dei servizi idrici
  - 31 Piano di ristrutturazione servizio idrico presentato all'assemblea di Idrolario
  - 32 Piano di ristrutturazione servizio idrico presentato all'assemblea di Lario Reti Holding)
  - 33 Delibera di aumento di capitale dell'assemblea lario reti Holding
  - 34 Prospetto conguagli per riparametrazione quote Idroservice
  - 35 Prospetto conguagli per riparametrazione quote Idrolario
  - 36 Proposta di ristrutturazione Comitato Lecchese Acqua Pubblica
  - 37 Convocazione assemblea Idrolario del 22.04.2013
  - 38 situazione finanziaria presentata all'assemblea soci Idrolario del 22.4.2013
  - 39 Bilancio 2012 Idrolario originario
  - 40 Bilancio 2012 Idrolario modificato
  - 41 Delibera AEEG del 25.06.2013
  - 42 delibera dell'ufficio d'ambito del 23.09.2013
  - 43 Delibera AEEG n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012
  - 44 Delibera Ufficio d'Ambito del 22.04.2013
  - 45 Visura camerale Lario Reti Holding del 6.2.2014
  - 46 Verbale assemblea Lario reti Holding del 6.11.2013
  - 47 Lettera di sollecitazione di Silea spa